

CONTRIBUTI DI REVISIONE BIENNIO 2025/2026

D.M. 12.02.2025 pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30.05.2025

SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI

CATEGORIE CONTRIBUTIVE PARAMETRI (vedi nota 1)	a)	b)	c)	d)	e)
numero soci	fino a 100	da 101 a 500	sup. a 500	sup. a 500	sup. a 500
capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,01 a € 40.000,00	sup. a € 40.000,00	sup. a € 40.000,00	sup. a € 40.000,00
fatturato (vedi nota 3)	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
casi particolari (vedi nota 6)	enti in liquidazione volontaria - enti di nuova costituzione				
A - SOGGETTI A REVISIONE BIENNALE					
1) COOPERATIVE e CONSORZI	330,00	790,00	1.560,00	1.990,00	2.740,00
2) COOP. EDILIZIE non iscritte all'Albo nazionale delle soc. coop. ed. di abitazione e loro consorzi.					
B - SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE					
1) COOPERATIVE E CONSORZI a) con fatturato superiore a € 22.523.684,82 b) con partecipazioni di controllo in spa e srl c) soggette a certificazione annuale del bilancio (vedi nota 5)	495,00	1.185,00	2.340,00	2.985,00	4.110,00
2) COOP. EDILIZIE iscritte all'Albo naz.coop.edilizie che abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio (vedi anche nota 2)					
3) COOPERATIVE SOCIALI	429,00	1.027,00	2.028,00	2.587,00	3.562,00

NOTE

- L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2024 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2024.
La categoria contributiva è quella in cui si colloca il parametro più alto.
Esempio: soci n. 50 cat. a), capitale sociale € 45.000,00 cat. c), fatturato € 100.000,00 cat.b); il contributo dovuto sarà quello previsto dalla cat.c).
- Le cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale coop. edilizie di abitazione che non hanno già realizzato o avviato un programma edilizio sono esentate dalla maggiorazione del 50% e quindi potranno versare il contributo di cui al **quadro A-**
- Per fatturato deve intendersi il "**valore della produzione**" di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.
Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico di cui all'art. 2425 c.c..
- Tutte le cooperative edilizie dovranno versare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (per il tramite dell'Agenzia delle entrate - modello F24 - codice tributo 3011) una ulteriore somma pari al 10% del contributo dovuto (art. 20, comma c) legge n. 59/92).
- Sono soggetti a **Certificazione obbligatoria del bilancio** gli enti che possiedono uno dei seguenti parametri:
a) valore della produzione superiore a € 60.000.000,00
b) partecipazioni di controllo in società per azioni
c) prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiore a € 2.000.000,00
d) con riserve indivisibili superiori a € 4.000.000,00
- Gli enti in liquidazione volontaria deliberata entro il termine di pagamento dei contributi di revisione (28.08.2025) verseranno i rispettivi importi di colonna a).
- Per gli enti costituiti nel corso del biennio il termine di pagamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese ed il contributo è determinato sulla base dei parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel R.I..
- Sono esonerate dal pagamento del contributo le cooperative:
- iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31.12.2025;
- che hanno depositato presso la C.C.I.A.A. il bilancio finale di liquidazione (entro 28.08.2025);
- in liquidazione coatta amministrativa/fallimento;
- nei cui confronti è stato decretato lo scioglimento d'ufficio (con o senza liquidatore) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c..

AVVERTENZA: il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. sulla G.U. e cioè **entro il 28.08.2025.**

In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, è applicata, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 273/02, una sanzione pari al 5% del contributo se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15%. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo.

L'omesso pagamento oltre il biennio di riferimento comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.

LE SOCIETA' CHE ADERISCONO AD UNA ASSOCIAZIONE DOPO IL TERMINE DI PAGAMENTO, DEVONO VERSARE IL CONTRIBUTO AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY.

SI RICORDA CHE LE COOPERATIVE ADERENTI AD UNA ASSOCIAZIONE NON DEVONO UTILIZZARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE.

CONTRIBUTI DI REVISIONE BIENNIO 2025/2026

D.M. 12.02.2025 pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30.05.2025

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

CATEGORIE CONTRIBUTIVE PARAMETRI (vedi nota 1)	a)	b)	c)
<i>Numero soci</i>	fino a 980	da 981 a 1.680	oltre 1.680
<i>Totale attivo (migliaia di Euro)</i>	fino a 124.000	da 124.001 a 290.000	oltre 290.000
<i>casi particolari (vedi nota 2)</i>	enti in liquidazione volontaria - enti di nuova costituzione		
	€ 2.780,00	€ 4.310,00	€ 7.660,00

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

CATEGORIE CONTRIBUTIVE PARAMETRI (vedi nota 1)	a)	b)	c)
<i>Numero soci</i>	fino a 1.000	da 1.001 a 10.000	oltre 10.000
<i>Contributi mutualistici (in euro)</i>	fino a 100.000	da 100.001 a 500.000	oltre 500.000
<i>casi particolari (vedi nota 2)</i>	enti in liquidazione volontaria - enti di nuova costituzione		
	€ 330,00	€ 650,00	€ 970,00

NOTE

1) L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31.12.2024 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2024.

La categoria contributiva è quella in cui si colloca il parametro più alto.

- 2) - Gli enti in liquidazione volontaria deliberata entro il termine di pagamento dei contributi di revisione (28.08.2025) verseranno i rispettivi importi di colonna a).
- Per gli enti costituiti nel corso del biennio il termine di pagamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese ed il contributo è determinato sulla base dei parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel R.I..
- 3) Sono esonerate dal pagamento del contributo le cooperative:
- iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31.12.2025;
 - che hanno depositato presso la C.C.I.A.A. il bilancio finale di liquidazione (entro 28.08.2025);
 - in liquidazione coatta amministrativa/fallimento;
 - nei cui confronti è stato decretato lo scioglimento d'ufficio (con o senza liquidatore) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c..

AVVERTENZA: il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. sulla G.U. e cioè entro il 28.08.2025.

In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, è applicata, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 273/02, una sanzione pari al 5% del contributo se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15%. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo.

L'omesso pagamento oltre il biennio di riferimento comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.

LE SOCIETA' CHE ADERISCONO AD UNA ASSOCIAZIONE DOPO IL TERMINE DI PAGAMENTO, DEVONO VERSARE IL CONTRIBUTO AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY.

SI RICORDA CHE LE COOPERATIVE ADERENTI AD UNA ASSOCIAZIONE NON DEVONO UTILIZZARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE.